

**REGOLAMENTO (CE) N. 449/2000 DELLA COMMISSIONE**  
del 28 febbraio 2000

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA**

**1.1. Apertura**

- (1) Il 29 maggio 1999 la Commissione ha annunciato con un avviso (in appresso «avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> l'inizio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Jugoslavia (in appresso «Jugoslavia»), del Giappone, della Repubblica popolare cinese (in appresso «Cina»), della Repubblica di Corea (in appresso «Corea») e della Thailandia.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata nell'aprile 1999 dal comitato di difesa dell'industria degli accessori per tubi di ghisa malleabile dell'Unione europea (in appresso «il denunciante») per conto dei produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di accessori per tubi di ghisa malleabile. La denuncia conteneva elementi provanti che il prodotto in questione era oggetto di dumping e che tale dumping determinava un pregiudizio grave. Detti elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori/rivenditori notoriamente interessati nonché le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunciante. È stata data la possibilità alle parti interessate di presentare le osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Una serie di produttori esportatori dei paesi in questione come pure produttori, utilizzatori e importatori/rivenditori della Comunità hanno presentato osservazioni

scritte. È stata data la possibilità di essere sentite a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il suddetto termine e che hanno dimostrato di avere particolari ragioni per essere sentite.

- (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Essa ha ricevuto risposte da sei produttori comunitari, da undici produttori esportatori dei paesi in questione e dagli importatori comunitari ad essi connessi. Sono state ricevute risposte anche da 17 importatori/rivenditori comunitari indipendenti e da due utilizzatori.

Sono state effettuate visite di accertamento presso le seguenti imprese:

**a) Produttori comunitari**

- Georg Fischer GmbH, Austria
- R. Woeste Co GmbH & Co KG, Germania
- Ferriere e. Fonderie Di Dongo SpA, Italia
- Raccordi Pozzi Spoleto SpA, Italia
- Accesorios de Tuberia, SA, Spagna
- Crane Fluid System, Regno Unito

**b) Importatori comunitari indipendenti**

- SIRE SA, Francia
- Sofreco, Francia
- Hage Fittings GmbH & Co KG, Germania
- Hermann Schmidt, Germania
- Intersantherm, Warenhandels-gesellschaft mbH, Germania
- «Invest» Import und Export GmbH, Germania
- Euraccordi, Italia
- GT Comis SpA, Italia
- Jannone Arm SpA, Italia
- Jannone SpA, Italia
- OML SRL, Italia
- Gill & Russell Ltd, Regno Unito
- T. Hackett & Sons Ltd, Regno Unito

**c) Utilizzatori**

- Società Italiana per il Gas, Italia
- Transco BG plc, Regno Unito

**d) Produttori esportatori**

- Brasile
- Indústria de Fundição Tupy Ltda, Joinville

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU C 151 del 29.5.1999, pag. 21.